



CH-3003 Berna, UFE

Alle aziende elettriche

Ns. riferimento:
Collab. responsabile:
3003 Berna, 6 marzo 2024

Etichettatura dell'elettricità: «elettricità che beneficia di misure di promozione» e pubblicazione del mix dei fornitori su www.etichettatura-elettricit

Gentili signore, egregi signori,

versando il supplemento di rete sul prezzo dell'elettricità, i consumatori svizzeri hanno contribuito a far sì che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potesse usufruire degli incentivi del sistema di remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia (RIC).

Nel quadro della RIC, nel 2023 sono stati prodotti **3 203 017 600 kWh**, corrispondenti a una **quota di «elettricità che beneficia di misure di promozione» pari al 6,0 per cento**.

Per il 2023 tutte le aziende svizzere soggette all'obbligo di etichettatura devono riportare, nell'etichettatura dell'elettricità, la seguente rubrica (con relativa nota a piè di pagina):

	Totale	dalla Svizzera
Elettricità che beneficia di misure di promozione¹	6,0 %	6,0 %

¹ Elettricità che beneficia di misure di promozione: 53,4 % forza idrica, 18,2 % energia solare, 4,3 % energia eolica, 20,6 % biomassa, 3,5 % rifiuti urbani rinnovabili, 0 % geotermia

Secondo l'ordinanza sull'energia, tutte le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali devono pubblicare il loro mix su un sito Internet comune, al più tardi entro la fine di **giugno** dell'anno successivo. L'etichettatura dell'elettricità per i clienti finali deve essere allegata alla fattura (o all'e-bill) entro la fine dell'anno successivo. È inoltre obbligatorio tenere una contabilità dell'elettricità. I relativi documenti sono disponibili al seguente indirizzo: www.bfe.admin.ch/etichettatura-corrente.

Per la pubblicazione del mix dei fornitori all'indirizzo <https://www.strom.ch/it/service/etichettatura-elettricit> i fornitori registrano il proprio mix nel sistema di garanzie di origine (shkn.pronovo.ch).

I fornitori di energia elettrica che non tengono una contabilità dell'elettricità, che non forniscono le indicazioni necessarie ai clienti finali e che non registrano per tempo il mix del fornitore possono essere multati secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera a della legge sull'energia.



Per l'etichettatura dell'elettricità si deve procedere tempestivamente all'annullamento delle garanzie di origine. **Le garanzie di origine scadute non possono più essere utilizzate per l'etichettatura dell'elettricità. Vi preghiamo di assicurarvi che le e-mail di avviso di Pronovo giungano all'indirizzo corretto.**

Un **esempio** di come riportare l'etichettatura dell'elettricità sulle fatture dei clienti finali è illustrato nella figura 1.

Vorremmo attirare la vostra attenzione sul fatto che, nell'ambito della revisione in corso dell'ordinanza, a partire dall'anno di fornitura 2025 è prevista una modifica della presentazione dell'etichettatura dell'elettricità. È previsto che, oltre il mix del fornitore già pubblicato, venga indicato anche il prodotto elettrico fornito al rispettivo consumatore finale (mix del prodotto). Per migliorare la comparabilità, il mix del fornitore e il mix del prodotto dovranno venir presentati ad esempio sotto forma di digramma a torta. L'obiettivo è fornire ai clienti finali una presentazione più trasparente della qualità dell'elettricità.

In caso di domande, vogliate rivolgervi alla Pronovo SA via e-mail al seguente indirizzo: info@pronovo.ch.

Ringraziando della preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dell'energia UFE

firma K. Bisang

Kurt Bisang
Capo Efficienza energetica e energie rinnovabili a.i.

Figura 1: **Esempio** di tabella per l'etichettatura dell'elettricità (completa di grafico).

